



**Linee guida per Manutentori di aree verdi
(approvate da CRA con delibera n. 8 del 18/07/2019)**

**Attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato -
Manutentori Aree verdi**

Prime indicazioni applicative della D.G.R. n. 39-8764 del 12/04/2019 : "Acquisizione dello standard formativo di cui all'accordo sancito il 22 febbraio 2018 in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome per l'attività di Manutentore del verde ai sensi dell'art. 12 della Legge 154/2016. Disciplina regionale dei profili formativi per l'esercizio dell'attività di manutenzione del verde.

NORMATIVA

- ART. 12, LEGGE 28/7/2016, N. 154
- Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni il 22 febbraio 2018 (di seguito "Accordo")
- Delibera della Regione Piemonte n. 39-8764 del 12/04/2019 (di seguito D.G.R.).

DEFINIZIONE: art. 12 legge 154/2016 (entrato in vigore il 25/08/2016)

"Esercizio dell'attività di manutenzione del verde"

"L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:

- a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'art. 20 c. 1 lett. a) e c) del d.lgs. n. 214/2005;*
- b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b)."*

Dal 25 agosto 2016, con l'entrata in vigore della legge n. 154/2016, l'esercizio dell'attività economica di "costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi" è stato regolamentato e assoggettato alla preventiva dimostrazione del possesso di adeguate capacità professionali.

Il Ministero dello Sviluppo Economico a suo tempo in relazione alle prime opzioni interpretative da dare alla norma indicava la possibilità di ritenere l'attività libera sino a quando le regioni non avessero provveduto a disciplinare la durata, i contenuti e le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ed il conseguimento dell'attestato di idoneità.

Transitoriamente pertanto sulla base di apposita deliberazione della CRA del Piemonte n.22/2017, gli uffici del registro delle imprese hanno continuato ad accogliere le domande di iscrizione presentate in vigenza della nuova legge, in attesa dell'attivazione dei corsi di formazione professionale riconosciuti dalle regioni, e fatta salva la successiva regolarizzazione dei soggetti così iscritti, entro un congruo termine. Le imprese in sede di domanda si sono impegnate a frequentare i corsi.

Con un primo Accordo della Conferenze delle Regioni del 8/06/2017 e un successivo Accordo Conferenza Stato - Regioni del 22/02/2018 (di seguito Accordo) a modifica e integrazione del

precedente, è stato definito lo standard professionale e formativo di manutentore del verde, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge 154/2016.

L'articolo 7 dell'Accordo ha previsto al punto 7 i casi di esenzione e/o riduzione del percorso formativo e dal relativo esame, in presenza di uno specifico titolo di studio o qualifica tecnica in capo al soggetto interessato o con riferimento alle imprese già iscritte alla data di entrata in vigore della legge 154/2016.

L'Accordo del 22/02/2018 è stato recepito nella regione Piemonte con D.G.R. n. 39-8764 del 12/04/2019, individuando, per gli aspetti che qui piu' interessano, i casi di esenzione del percorso formativo (punto 11 dell'allegato A) e le disposizioni transitorie (punto 13 Allegato A).

1. PERIODO TRANSITORIO fino al 22/02/2020 (PUNTO 13 ALLEGATO A DELLA D.G.R)

Vigente fino al 22/02/2020 e **applicabile alle imprese che sono state iscritte al Registro imprese DOPO il 25/08/2016** (data di entrata in vigore della legge e imprese pertanto escluse dai casi di esonero di cui al punto 11 lett. h) della D.G.R.) o che si iscrivono entro il 22/02/2020.

Tali imprese continuano ad essere iscritte al registro imprese per l'attività di manutentore aree verdi secondo quanto previsto dalla Delibera della CRA n. 22 del 12/10/2017 assumendo l'impegno alla nomina entro il 22/02/2020 di un soggetto in possesso di idoneità.

Ovviamente se nell'organico dell'impresa è presente un soggetto tra quelli indicati al successivo punto 2 (titolare /legale rappresentante - socio lavoratore - dipendente dell'impresa - coadiuvante) in possesso di un titolo di studio o di formazione di cui al punto 11 lett. a) b) c) d) e) f) g) i) della D.G.R., già in sede di iscrizione fin da ora potrà essere indicato come responsabile tecnico e l'impresa non sarà tenuta ad ulteriori adempimenti.

In assenza di titolo idoneo, le imprese possono avviare l'attività, ma entro il 22/02/2020 devono nominare il soggetto in possesso dell'idoneità.

Le imprese iscritte dopo il 25/08/2016 non rientrano nei casi di esenzione del punto 11 lett. h) della D.G.R.

2. NUOVE ISCRIZIONI A PARTIRE DAL 22/02/2020.

Le imprese che denunciano l'attività a partire dal 22/02/2020 devono individuare fin da subito un responsabile tecnico facente parte dell'organico dell'impresa e che si trovi nei confronti dell'impresa in uno dei seguenti rapporti:

- titolare /legale rappresentante
- socio lavoratore
- dipendente dell'impresa
- coadiuvante

Poiché deve sussistere un rapporto organico di immedesimazione e un inserimento in forma stabile nell'azienda, si ritiene esclusa la nomina quale responsabile tecnico di un procuratore.

Il responsabile tecnico deve essere in possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione regionale di 180 ore o di uno dei titoli di studio o di formazione professionali indicati al punto 11 della D.G.R. e precisamente:

a) qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR associate alla qualificazione di Manutentore del verde - ADA 1.242.806 e ADA 1.242.805 del Quadro nazionale delle Qualificazioni Regionali attualmente consultabile al seguente link:
https://atlantelavoro.inapp.org/repertorio_nazionale_qualificazioni.php

Attualmente per la Regione Piemonte i profili riconducibili alle ADA sono i seguenti:

- Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi
 - Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici
 - Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura
 - Operatore specializzato in giardinaggio e ortofrutticoltura.
- b) laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche
- c) master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio
- d) diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale
- e) iscrizione negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale
- f) qualifica pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR di cui alla lett. a) ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali (si fa riferimento qui a eventuali altri diplomi/titoli pubblici non rientranti nelle fattispecie elencate con più dettaglio che ricomprende tutto ciò che, rilasciato da un ente titolare, sarà idoneamente referenziato alle Ada).
- g) qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
- i) qualificazione professionale regionale in esito a percorsi formativi autorizzati e riconosciuti ai sensi dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell'8 giugno 2017, fino alla data di stipula dell'accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2018.

Riconoscimento di attività lavorativa. Crediti acquisiti in ambito non formale e informale.

A regime, dopo il 22/02/2020, l'idoneità può essere dimostrata **solo** con il possesso di un titolo tra quelli indicati nel punto 11 lett. da a) b) c) d) e) f) g) i) o con il corso di formazione regionale di 180 ore. **Non sarà sufficiente la SOLA attività lavorativa.** Per tutte le imprese l'esperienza lavorativa può essere valutata in sede di riconoscimento di crediti in ambito non formale e informale come previsto dal punto 12.2 allegato A alla D.G.R. n. 39-8764 del 12/04/2019. L'esperienza lavorativa del richiedente deve essere stata maturata per almeno 1 anno negli ultimi 10 anni. A seguito del processo di individuazione e validazione delle competenze possono essere riconosciuti un numero di crediti pari al totale delle ore del percorso, con accesso diretto all'esame finale, oppure solo parziali.

3. CASI DI ESENZIONI: ALLEGATO A - Punto 11 Lett. h) della D.G.R.¹

Si applica SOLO alle imprese iscritte alla data del 25/08/2016 e ancora in attività con codice Ateco 81.30,00, anche come codice secondario.

Tali imprese **entro il 22/02/2020** devono in alternativa:

- indicare il responsabile tecnico in possesso di titolo idoneo (corso di formazione di 180 ore o titoli elencati nel punto 11 lett. da a) a f) e lett. i) della D.G.R.).

1. Da D.G.R.: CASI DI ESENZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: estratto PUNTO 11 LETT. h):

"[...] sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e del relativo esame i soggetti indicati al paragrafo 7 dell'Accordo del 22 febbraio 2018: [OMISSIS]:

h) con riferimento alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n.154, (e cioè iscritte al 25/08/2016) al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00, anche come codice secondario), le seguenti figure:

- il titolare
- il socio con partecipazione di puro lavoro
- il coadiuvante
- il dipendente
- il collaboratore familiare dell'impresa.

Per queste figure occorre dimostrare un'esperienza almeno biennale, maturata alla data del 22/02/2018, ovvero la data di stipula dell'accordo Conferenza Stato - Regioni, attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA. La richiesta, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di stipula dell'accordo Conferenza Stato - Regioni del 22/02/2018 e pertanto entro il 22/02/2020.

L'esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso l'apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all'anno e sia stato completamente svolto.

Qualunque sia la durata, l'apprendistato svolto è equiparato ad un anno di esperienza lavorativa.

Il responsabile tecnico deve essere:

- titolare/legale rappresentante
- socio lavoratore
- dipendente dell'impresa
- coadiuvante

oppure

- dimostrare per uno di questi soggetti
 - titolare
 - socio prestatore d'opera
 - coadiuvante
 - dipendente

l'esperienza almeno **biennale** maturata entro il 22/02/2018

3.1 Cosa deve fare l'impresa entro il 22/02/2020.

Presentare una pratica di Comunicazione Unica (mod. I2 per le imprese individuale, mod S5 per le società). La pratica è riferita alla richiesta di Nomina di preposto: si utilizza l'intercalare P.

La richiesta sconta i diritti di segreteria di Euro 18 euro per impresa individuale. - 30 euro per società. Non paga l'imposta di bollo.

3.2 Come si MATURA l'"esperienza biennale"

Il periodo dei due anni puo' essere conseguito sommando periodi anche tra loro interrotti, purchè si raggiunga complessivamente il periodo di due anni maturato entro il 22/02/2018.

L'esperienza puo' essere riferita a periodi lavorativi anche molto pregressi.

L'esperienza puo' essere stata acquisita anche in imprese diverse, anche con ruoli diversi (titolare, dipendente, ecc ecc) e anche in imprese cessate alla data del 25/08/2016, **ma puo' essere fatta valere solo da imprese iscritte al 25/08/2016.**

(esempio: l'impresa puo' indicare come responsabile tecnico il suo attuale dipendente che ha maturato i due anni lavorando presso altre imprese del settore, anche se oggi cessate, per almeno due anni prima del 22/02/2018).

L'esperienza biennale puo' essere dimostrata anche attraverso l'apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all'anno e sia stato completamente svolto. Qualunque sia stata la durata (comunque di almeno un anno), il periodo di apprendistato è equiparato ad un anno di esperienza lavorativa. E' necessario di conseguenza aver maturato anche un anno di attività come qualificato entro il 22/02/2018. Quindi, il soggetto apprendista alla data del 22/02/2018 non matura il requisito. Matura il requisito se dimostra apprendistato di almeno un anno fino al 22/02/2017+un ulteriore anno di attività come dipendente qualificato.

Non è richiesto un livello di qualificazione specifico. Deve trattarsi di attività lavorativa svolta presso aziende del settore.

3.3. Come si DOCUMENTA l'"esperienza biennale"

IMPRESE ARTIGIANE:

Non si richiede documentazione (oltre alla pratica Comunica - Intercalare P di richiesta nomina preposto) quando il soggetto nominato è il TITOLARE , il SOCIO PRESTATORE D'OPERA e il COADIUVANTE.

In questi casi infatti si ritiene "documentata" l'esperienza lavorativa sulla base dei dati riportati nella visura camerale, integrata con i dati previdenziali, da cui risulti che il soggetto indicato è in attività nella stessa azienda almeno dal 22/02/2016 (biennio antecedente al 22/02/2018). Nel caso di attività prestata presso altre imprese artigiane sempre del settore si sommeranno i periodi lavorativi come risultanti dalle visure camerali.

Per l'impresa artigiana che nomina solo PER L'ATTIVITA' SECONDARIA un proprio DIPENDENTE: occorre allegare: 1 busta paga (da cui risulti l'assunzione in data antecedente al 22/02/2016) + contratto con mansioni.

In caso di apprendistato: occorre produrre busta paga di apprendistato + busta paga che dimostri assunzione per un anno come dipendente.

IMPRESE NON ARTIGIANE:

NOMINA DEL TITOLARE DI DITTA INDIVIDUALE, SOCIO O COADIUVANTE o LEGALE RAPPRESENTANTE: l'impresa deve produrre l'assicurazione INAIL nominativa che documenti il rischio assicurativo per l'attività e il periodo da cui decorre.

Se tale documentazione non è sufficientemente chiara, si richiedono almeno due fatture per ogni anno dei due richiesti che documentino lo svolgimento dell'attività a partire almeno dal 22/02/2016.

NOMINA DEL DIPENDENTE: occorre allegare: 1 busta paga (da cui risulti l'assunzione in data antecedente al 22/02/2016) + contratto con mansioni.

3.4. Annotazione in visura

Il soggetto idoneo viene annotato in visura come "responsabile tecnico manutentore aree verdi".

Il soggetto che è stato indicato quale responsabile tecnico entro il 22/02/2020, mantiene l'idoneità anche in caso di cambio di azienda presso cui opera. L'idoneità acquisita non si perde.

Per tale motivo è consigliabile per le aziende che possono utilizzare ora i casi di esonero di cui alla lett. h) della D.G.R. entro il 22/02/2020, provvedere a indicare ANCHE PIU' DI UN SOGGETTO ALL'INTERNO DELLA STESSA AZIENDA IN POSSESSO DELL'IDONEITA'.

In tal modo, dopo il 22/02/2020, lo stesso soggetto potrà far valere l'idoneità acquisita anche presso altre aziende (esempio: il coadiuvante che rileva l'azienda del padre).

3.5 Imprese che attualmente svolgono l'attività di manutentore aree verdi MA CON CODICE ATECO DIVERSO DA 81.30:

Per poter usufruire dell'esenzione di cui al punto 11 lett. h) della D.G.R. è necessario che l'impresa ENTRO IL 22/02/2020 chieda l'aggiunta/variazione del codice 81.30 con efficacia retroattiva e l'assegnazione corretta di tale codice, producendo assicurazione INAIL e fatture che documentino lo svolgimento dell'attività in sede di indicazione del responsabile tecnico.

Dopo il 22/02/2020 la variazione dell'attività con efficacia retroattiva non sarà piu' possibile.

NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO E QUALIFICA ARTIGIANA

L'art. 2 della legge quadro 443/85 dispone:

"L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi statali".

Come avviene già per altre attività regolamentate, anche nel caso di imprese di manutenzione del verde la qualifica di impresa artigiana è riconosciuta (fermo restando i requisiti di cui alla

legge quadro 443/1985) all'impresa in cui il titolare o il socio prestatore d'opera sia in possesso dell'idoneità di cui all'art. 12 della legge 154/2016.

L'impresa artigiana puo' nominare un soggetto diverso dal titolare o socio prestatore d'opera solo PER L'ATTIVITA' SECONDARIA.

SOGGETTI ISCRITTI AL RUP

Gli iscritti al RUP sono soggetti esonerati e ritenuti idonei ex lege in quanto già previsto dalla legge 154/2016, art.12 comma a).

CASI RESIDUALI

Imprese iscritte tra il 22/02/2016 e il 25/08/2016 (cioè dopo il 22/02/2016 e **prima** del 25/08/2016): queste imprese non hanno due anni di iscrizione (e quindi di esperienza biennale al 22/02/2018):

- a) Possono dimostrare a concorrenza e fino al raggiungimento dei due anni ogni forma di esperienza svolta nel settore (es: il titolare che prima lavorava come dipendente.)
- b) in caso contrario sono tenute a frequentare il corso, salvo il riconoscimento di eventuali e tanti crediti che consenta di andare direttamente all'esame. Comunque l'esame è sempre necessario.

RICONOSCIMENTO CREDITI

Si rinvia alla disciplina contenuta nel punto 12 della D.G.R.

In particolare, anche in risposta a specifico quesito pervenuto dalle associazioni di categoria, si precisa che il possesso del patentino fitosanitario non consente il riconoscimento di crediti, poiché il corso relativo è di durata inferiore rispetto a quanto previsto al punto 12.1 della D.G.R. (corso di durata minima di almeno 50 ore.)